

**CODICE DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA
VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE.**

Premessa

Il presente Codice di condotta è rivolto ai soci, ai lavoratori, ai volontari, a chiunque che a qualsiasi titolo, livello e qualifica intrattiene rapporti con l'A.S.D. SUPERGARA.

I soggetti sopra indicati hanno l'obbligo di attenersi alle prescrizioni contenute nel Codice di condotta, che accettano integralmente dopo averne preso visione.

Il Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione è parte integrante del Modello Organizzativo e controllo delle attività sportive di cui costituisce un imprescindibile allegato.

Il Codice di condotta ha validità quadriennale dalla data di approvazione e deve essere aggiornato ogni qualvolta necessario al fine di recepire le eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali emanati dal CONI, le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, e le raccomandazioni dell'Osservatorio Permanente del CONI per le politiche di **Safeguarding**, nonché le eventuali integrazioni delle linee guida adottate dall'ACI.

Il presente Codice di condotta è pubblicato sul sito internet www.supergara.it ed è affisso presso la sede della medesima per la piena conoscibilità dei soci e di chi a qualsiasi titolo intrattiene rapporti con la stessa, oltre ad essere comunicato al responsabile delle politiche di **Safeguarding** istituito presso l'ACI .

Articolo 1

Finalità

1. Il presente Codice di condotta è finalizzato:
 - a. al rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza;
 - b. all'educazione, alla formazione e allo svolgimento di una pratica sportiva sana;
 - c. alla piena consapevolezza di chi menzionato nella premessa della presente, dei propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
 - d. alla creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo che garantisca la dignità, l'uguaglianza, l'equità e il rispetto dei diritti di chi menzionato nella premessa della presente;
 - e. alla valorizzazione delle diversità;
 - f. alla promozione del pieno sviluppo della persona all'attività sportiva, di chi menzionato nella premessa della presente;
 - g. alla promozione del benessere nell'ambito dell'attività sportiva di benessere di chi menzionato nella premessa della presente;
 - h. all'effettiva partecipazione di tutti i soci alle attività dell'A.S.D. SUPERGARA, secondo le rispettive aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
 - i. alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
 - j. alla rimozione degli ostacoli che impediscano la partecipazione ed il benessere di tutti i soci e di chi menzionato nella premessa della presente, alle attività dell'A.S.D. SUPERGARA indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere,

orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.

Articolo 2

Doveri e obblighi dei soci, dei lavoratori, dei volontari

1. I soggetti di cui all'art. 4 del Modello Organizzativo devono:
 - a) comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività organizzata dall' A.S.D. SUPERGARA e tenere una condotta improntata al rispetto nei confronti di chi menzionato nella premessa della presente;
 - b) astenersi dall'utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;
 - c) garantire la sicurezza e la salute di chi menzionato nella premessa della presente, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;
 - d) impegnarsi nell'educazione e nella formazione della pratica sportiva sana;
 - e) impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;
 - f) instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura, ovvero loro delegati;
 - g) prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi;
 - h) affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;
 - i) collaborare con chi menzionato nella premessa della presente nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);
 - j) segnalare senza indugio al responsabile di cui all'art. 12 del Modello Organizzativo situazioni, anche potenziali, che esponano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

Articolo 3

Doveri e obblighi delle cariche dell' A.S.D. SUPERGARA

1. I membri del Consiglio Direttivo dell'A.S.D. SUPERGARA devono:
 - a) agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
 - b) astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei di chi menzionato nella premessa della presente, in particolare se minori;
 - c) contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei di chi menzionato nella premessa della presente, in particolare se minori,
 - d) evitare ogni contatto fisico non necessario con chi menzionato nella premessa della presente, in particolare se minori;
 - e) promuovere un rapporto tra chi menzionato nella premessa della presente, improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
 - f) porre in essere , in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;

A.S.D. SUPERGARA
Licenza B Organizzatore ACI Sport n. 27461
P.IVA 03591920040
Via Ospedale,1
12051 Alba (CN)

- g) sostenere i valori del sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive;
- h) conoscere, informarsi ed aggiornarsi con continuità sulle politiche di **Safeguarding**, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;
- i) astenersi dall'utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei licenziati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero da loro delegati;
- j) segnalare senza indugio al responsabile di cui all'art. 12 del Modello Organizzativo situazioni, anche potenziali, che esponano chi menzionato nella premessa della presente a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

Articolo 4

Diritti, doveri e obblighi dei soci dell' A.S.D. SUPERGARA

1. I soci dell'A.S.D. SUPERGARA partecipanti all'attività sportiva devono:
 - a) rispettare il principio di solidarietà tra le parti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;
 - b) comunicare le proprie aspirazioni al Consiglio Direttivo e valutare con spirito di collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità di raggiungimento di tali obiettivi;
 - c) comunicare ai membri del Consiglio Direttivo situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri;
 - d) prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri soci;
 - e) rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri soci e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;
 - f) rispettare la funzione educativa e formativa di chi nominato dall' A.S.D. SUPERGARA;
 - g) mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri soci e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;
 - h) evitare contatti e situazioni di intimità con chi menzionato nella premessa della presente, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;
 - i) astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti difforni al responsabile di cui all'art. 12 del Modello Organizzativo;
 - j) segnalare senza indugio al responsabile di cui all'art. 12 del Modello Organizzativo, situazioni, anche potenziali, che esponano sé o altri a pericolo o pregiudizio.

Articolo 5

Tutele e sanzioni disciplinari

1. Ogni presunta violazione del Codice di condotta deve essere segnalata e verificata secondo quanto stabilito dal Modello Organizzativo e controllo adottato dall' A.S.D. SUPERGARA.
2. Nel caso in cui dovessero essere accertate condotte violative del Codice di condotta si applicherebbero le sanzioni previste dall'art. 15 del Modello Organizzativo e controllo delle attività sportive, compresa la sospensione cautelare dalle attività sportive.

A.S.D. SUPERGARA
Licenza B Organizzatore ACI Sport n. 27461
P.IVA 03591920040
Via Ospedale,1
12051 Alba (CN)

3. Laddove ne sussistono i presupposti, verrà tempestivamente informato l'ufficio della Procura Federale.

4. Inoltre, per qualsiasi violazione del presente Codice di condotta da parte dei soggetti a cui è rivolto, è fatto salvo il diritto e la facoltà della Procura Federale e della stessa Federazione di rimettersi integralmente, per quanto concerne il profilo sanzionatorio dei soggetti sportivi soci, alle decisioni degli Organi di Giustizia sportiva competenti.

Articolo 6

Formazione dei soci

I soci dell' A.S.D. SUPERGARA che sono coinvolti nell'attività sportiva devono partecipare ai corsi di formazione previsti dall'art. 7 del Modello Organizzativo e controllo dell'attività sportiva.

Articolo 7

Riservatezza e trattamento dei dati personali

1. L' A.S.D. SUPERGARA garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante di violazioni del Codice di Condotta e il contenuto della segnalazione medesima, nel rispetto dei principi descritti dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati).

2. I dati personali contenuti nella segnalazione verranno conservati per un periodo massimo di cinque anni decorrente dalla conclusione del procedimento volto ad accertare la veridicità della segnalazione così come previsto dall'art. 16 del Modello Organizzativo e controllo delle attività sportive.